

REGIONE CALABRIA Dipartimento
Politiche del Lavoro,
della Famiglia, Cooperazione e Volontariato



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA CALABRIA**

ACCORDO TERRITORIALE

TRA

**REGIONE CALABRIA – Dipartimento Politiche del Lavoro, della Famiglia, Cooperazione e
Volontariato**

E

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale

PER

la presentazione e l'autorizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali di Stato di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 ed all'Intesa Conferenza Stato – Regioni del 16/12/2010.

VISTA la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 avente ad oggetto "Legge quadro in materia di formazione professionale;

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1985 e s.m.i., relativa all'Ordinamento della formazione professionale in Calabria;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all'articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

VISTO il D.M. (Ministero della Pubblica Istruzione – Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale) del 29 novembre 2007 contenente i criteri per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione nei percorsi sperimentali triennali e l'accreditamento delle sedi formative;

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della Pubblica istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

VISTA l'Intesa approvata in data 16/12/2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;

VISTO l'accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, siglato in data 28/1/2011 concernente l'opzione, nella Regione Calabria, del modello riferibile alla Tipologia A – *Offerta Sussidiaria integrativa* - prevista dalla Linee Guida dell'Intesa Conferenza Stato – Regione del 16/12/2010, in ordine ai percorsi di Istruzione, che fanno capo al MIUR e a quelli di leFP di competenza delle Regioni.

CONSIDERATO che, con il decreto interministeriale 15 giugno 2010, è stato avviato il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05 sopra citato;

CONSIDERATO che, i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale (vedi decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010), possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità adottate con l'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma I-quinquies della legge n. 40/07

CONSIDERATO che, con accordo del 28/1/2011 tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale della Calabria è stata prevista la Tipologia A – *Offerta Sussidiaria integrativa*;

CONSIDERATO che, la tipologia A "offerta sussidiaria integrativa" (Linee guida, capo II, punto 2), prevede che gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali di cui all'allegato 2 della citata intesa del 16.12.2010;

CONSIDERATO che, in applicazione del decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato, per dare riscontro alle numerose richieste di iscrizione alle classi prime dell'leFp, è stato avviato il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2) del decreto legislativo n. 226/05 presso gli Istituti Professionali di Stato;

TENUTO CONTO che il Settore alla Formazione Professionale, con Decreto Dirigenziale del 17 settembre 2010 N° 13408, ha disposto di:

- accreditare, in via provvisoria, gli Istituti Professionali della Regione quali Enti di Formazione Professionale;
- invitare l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria a comunicare l'elenco degli Istituti Professionali di Stato interessati ad operare in regime di sussidiarietà per la realizzazione dei percorsi I e FP con l'indicazione di quelli attivabili da ciascun istituto professionale;
- definire, d'intesa con l'USR Calabria, nell'ambito della programmazione territoriale, l'attivazione negli Istituti Professionali di Stato di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compatibili con le classi di abilitazione dei docenti in organico;
- operare nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle disposizioni riguardanti l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, e degli standard minimi tecnico-professionali indicati, per ciascuna qualifica, dall'Accordo 29 aprile 2010 sopra richiamato;
- di autorizzare gli Istituti Professionali di Stato, che saranno individuati quali Agenzie Formative, al rilascio delle qualifiche professionali triennali in ossequio a quanto previsto dalle vigenti normative;
- concedere a tali Istituti Professionali di Stato due anni per adeguarsi ai requisiti per l'accREDITAMENTO definitivo previsti dal Regolamento regionale n. 2 del 9 dicembre 2004, dal Decreto Interministeriale (MIUR-MLPS) del 29 novembre 2007 e dalle Linee Guida siglate in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome il 14 febbraio 2008;
- subordinare l'avvio dei percorsi alla autorizzazione del Settore Formazione Professionale del Dipartimento Regionale n.10, previa presentazione di un progetto formativo da parte degli Istituti interessati;

ATTESO che la Giunta Regionale della Calabria, con Delibera n. 529 del 22 luglio 2010, ha adottato, nella fase di passaggio al nuovo ordinamento, allora in fase di perfezionamento, e di definizione della normativa regionale, la macrotipologia organizzativa integrata per realizzare i percorsi di Istruzione e Formazione professionale in adesione all'Accordo del 29 aprile 2010;

TENUTO CONTO, in particolare, che il Capo dell'Allegato "A" all'intesa 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli istituti professionali: A) offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di Istruzione Professionale, possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica Professionale, di cui all'Accordo 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione; B) offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli studenti possono conseguire, i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali;

VISTO l'Accordo Territoriale stipulato in data 28 gennaio 2010 tra l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e la REGIONE CALABRIA – Dipartimento Politiche del Lavoro, della Famiglia, Cooperazione e Volontariato per l'adozione e la realizzazione dell'offerta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui al Capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato, secondo la tipologia A) offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di Istruzione Professionale, possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica Professionale, di cui all'Accordo 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

VISTE le Linee Guida approvate dalla Regione con delibera di G.R. N° 67 del 28/02/2011;

CONSIDERATA l'esigenza di definire con apposito accordo territoriale tra l'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria la prima attuazione delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 40/2007 allegato A all'Intesa del 16/12/2010 e in particolare le modalità di attuazione dell'offerta formativa sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato della Calabria;

la Regione Calabria - Dipartimento Politiche del Lavoro, della Famiglia, Cooperazione e Volontariato e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità dell'offerta sussidiaria integrativa degli Istituti Professionali di Stato

L'offerta sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti Professionali di Stato ha la finalità di integrare, accrescere e diversificare il piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione realizzato dagli Organismi formativi, declinata in base agli specifici bisogni del territorio, nella prospettiva della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica, a garanzia, sul territorio regionale, dell'organicità dell'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Art. 2 - Offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato.

L'offerta sussidiaria di percorsi di leFP viene definita nell'ambito della programmazione regionale secondo la normativa nazionale e le direttive regionali di riferimento.

In un quadro di scelte condivise tra Regione e USR per la Calabria, gli Istituti Professionali possono attivare percorsi di leFP corrispondenti ai diplomi di qualifica triennale, come da Tabella 2 allegata all'Intesa del 16/12/2010.

Le parti assumono la modalità dell'offerta sussidiaria integrativa quale tipologia di riferimento per l'erogazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di leFP, finalizzata al rilascio dei titoli di Qualifica e di Diploma negli Istituti Professionali di Stato.

Gli Istituti professionali di Stato realizzano l'offerta sussidiaria di leFP nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti al Capo II, punto 4, delle linee guida allegate all'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 16.12.2010.

Art. 3 - Organizzazione dei percorsi di leFP erogati dagli Istituti Professionali

I risultati di apprendimento dei percorsi di leFP sono definiti nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010 recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 e trovano riferimento per le qualifiche e per i diplomi professionali in esito ai percorsi triennali e ai quarti anni nelle figure e negli standard minimi delle competenze tecnico-professionali definite nei relativi allegati 1, 2, 3, 4 e 5, declinati nei profili regionali.

L'orario complessivo annuale dei percorsi regionali e dei percorsi di Istruzione e formazione professionali erogati dagli Istituti Professionali in via sussidiaria è di 1056 ore e corrisponde all'orario definito dall'art. 5 comma 1 lettera b del D.P.R 15 marzo 2010 n. 87.

Nell'ambito delle attività curriculari è previsto, nel secondo e terzo anno, lo svolgimento di stage/esperienze di alternanza scuola-lavoro per l'acquisizione di apprendimenti soggetti a valutazione, condotti anche con didattica laboratoriale di settore nei limiti fissati dal quadro orario dell'Allegato al presente Accordo.

Art. 4 - Modalità di attivazione dei percorsi nell'a. s. 2011/12

Sulla base di specifico avviso regionale, gli Istituti Professionali accreditati potranno presentare, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali in materia di definizione del piano dell'offerta formativa, la propria candidatura presso la Regione Calabria per attivare percorsi di leFP configurati secondo la tipologia dell'offerta sussidiaria complementare.

Gli Istituti Professionali di Stato che intendono attivare l'offerta sussidiaria integrativa adegueranno il proprio piano dell'offerta formativa, presentando entro il 31 maggio 2011 alla Regione Calabria un progetto formativo per ogni profilo attivabile presso le rispettive sedi, coerente con le figure previste dall'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010.

Il suddetto progetto formativo dovrà rispettare, nell'articolazione oraria, i vincoli dell'Allegato A dell'Accordo Territoriale sotto riportato, nonché i principi e gli indirizzi generali di cui all'art. 7 delle Linee Guida Regionali sull'erogazione dei percorsi di leFP citate nelle premesse del presente Accordo. L'Ufficio scolastico regionale, al fine di supportare la presentazione dei progetti formativi di cui al presente articolo da parte degli Istituti professionali e di favorire il successivo esame, si impegna ad inviare alle predette istituzioni scolastiche un modello di progetto formativo.

La Regione, d'intesa con l'USR Calabria, procederà all'esame dei progetti formativi e formalizzerà entro il 30 giugno 2011 l'eventuale autorizzazione per l'attivazione dei corsi dall'a.s. 2011/12, se per ognuno di essi sarà garantito dalle Istituzioni Scolastiche il numero minimo di 8 allievi iscritti al primo anno, per un massimo di 15.

Quanto sopra rimane comunque subordinato alla verifica della compatibilità con le risorse di organico disponibili in ciascuna provincia.

Art. 5 - Misure di accompagnamento per il raccordo tra sistemi formativi

La Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria si impegnano a promuovere e sostenere misure di accompagnamento per favorire il raccordo tra percorsi regionali di leFP e percorsi scolastici di Istruzione Professionale, attraverso:

1. L'adozione da parte della Regione di misure e criteri di reclutamento del personale che garantiscano i livelli essenziali dei requisiti dei docenti in coerenza a quanto previsto dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
2. La realizzazione negli Istituti Professionali di tirocini e stage in alternanza scuola lavoro, in coerenza a specifici accordi tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale ed in relazione alle figure professionalizzanti caratterizzanti i percorsi formativi; a tal fine la Regione si impegna a supportare l'offerta sussidiaria integrativa svolta dagli Istituti Professionali di Stato, per il



miglioramento dell'offerta formativa e l'effettuazione in autonomia delle attività di stage con un contributo minimo annuo pro-capite pari a € 2.500,00 ad allievo. Tali fondi saranno rendicontati dalle singole Istituzioni Scolastiche all'Ente erogatore entro l'inizio dell'anno scolastico successivo e, per conoscenza, all'USR Calabria.

3. La reversibilità delle scelte degli studenti facilitando il passaggio tra i sistemi attraverso:
 - a) la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli acquisiti;
 - b) l'individuazione di modalità condivise di riconoscimento dei crediti e delle competenze ai fini del passaggio tra i sistemi di Istruzione e di leFP e della prosecuzione nei percorsi scolastici (a tal fine gli Istituti Professionali di Stato e le Agenzie Formative Regionali avranno cura di istituire apposita commissione interna che nelle Agenzie Formative dovrà essere integrata da personale in servizio presso gli Istituti Professionali Statali) ;
 - c) la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra aree disciplinari dell'Istruzione Professionale ed aree formative dell'leFP;
 - d) la promozione di laboratori anche a carattere territoriale per lo sviluppo e il recupero degli apprendimenti;
 - e) interventi territoriali di informazione e di orientamento sulle modalità di attuazione dell'offerta sussidiaria.
4. A conclusione dei percorsi avviati nell'annualità 2010-11, gli Istituti Professionali rilasceranno i titoli di Qualifica del previgente ordinamento, correlati ai titoli di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010 e relativo Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, in base a quanto indicato nell'allegata tabella 3), ai sensi del capo VII, comma 3 delle linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
5. La Regione Calabria e l'USR per la Calabria, a seguito di specifica intesa del 28/01/2011, con riferimento Capo II, Allegato "A" Intesa 16 dicembre 2010, concordano l'adozione del sistema di **offerta sussidiaria integrativa**, che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella tabella 1 allegata all'intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'Allegato I all'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato. Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovuto all'istruzione e alla formazione;
6. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;
7. Ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni e indicazioni di cui alla circolare MIUR, n. 21 del 14/03/2011, ed alla piena valorizzazione, da parte delle scuole, della quota di autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/99 e successive modifiche e integrazioni, sarà cura dell'istituzione scolastica articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l'ampliamento del servizio e l'incremento


dell'offerta formativa, il tutto valorizzando, le potenzialità proprie dall'autonomia organizzativa e didattica. A tal fine saranno utilizzati i docenti in esubero prioritariamente presso l'istituzione scolastica e successivamente a livello provinciale;

8. Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e rendere stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, la Regione Calabria si impegna a rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica, attraverso la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2.

Catanzaro, li 23 maggio 2011


**Per l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria**

**Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Mercurio)**



Per la Regione Calabria
Dipartimento Politiche del Lavoro, della
Famiglia, Cooperazione e Volontariato

**Il Dirigente Generale
(Avv. Bruno Calvetta)**



**ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE REALIZZATI IN VIA SUSSIDIARIA
DAGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO**

Primo Anno

<i>Attività e insegnamenti</i>	<i>Monte ore minimo e massimo</i>
<i>Formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale), comprensiva di attività di Recupero e/o Approfondimenti</i>	min. 440 ore – max 561 ore
<i>Formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto (attività e insegnamenti di indirizzo)</i>	min. 495 ore – max 616 ore

Secondo Anno

<i>Attività e insegnamenti</i>	<i>Monte ore minimo e massimo</i>
<i>Formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale), comprensiva di attività di Recupero e/o Approfondimenti</i>	min. 430 ore – max 530 ore
<i>Formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto (attività e insegnamenti di indirizzo)</i>	min. 394 ore – max 470 ore
STAGE	min. 160 ore – max 192 ore (effettuate nell'ambito delle attività curriculari tecnico-professionali)

Terzo Anno

<i>Attività e insegnamenti</i>	<i>Monte ore minimo e massimo</i>
<i>Formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale), comprensiva di attività di Recupero e/o Approfondimenti</i>	min. 320 ore – max 440 ore
<i>Formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto (attività e insegnamenti di indirizzo)</i>	min. 374 ore – max 447 ore
STAGE	min. 240 ore – max 288 ore (effettuate nell'ambito delle attività curriculari tecnico-professionali)
Esami di Qualifica (oltre il curriculum)	min. 16 ore – max 24 ore